

Allegato alla deliberazione CC n° 6 del 03.04.2009

-----STATUTO DEL G.A.L.-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI-----

-----Articolo 1----- E'

costituita una società consortile a responsabilità
limitata, senza scopo di lucro, denominata "G.A.L. ATO

MONTIFERRU - BARIGADU - SINIS- GUILCER - PLANARGIA - CAMPIDANO

DI ORISTANTO - TERRE SHARDANA - Società Consortile a r.l." in

Breve " GAL TERRE SHARDANA s.c.a r.l."

-----Articolo 2-----

La società consortile ha sede legale in Abbasanta (OR).

Essa potrà istituire ed eventualmente sopprimere, uffici
operativi, filiali e succursali in qualsiasi località del
territorio nazionale o all'estero. La società consortile, per
il raggiungimento dei suoi scopi potrà avvalersi anche delle
strutture dei soci consorziati.

-----Articolo 3----- La

società consortile ha durata fino al 31 dicembre 2050 e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria.

-----Articolo 4----- La

società consortile rappresenta di fatto un Gruppo di Azione
Locale (G.A.L.) al fine di promuovere e realizzare con i

propri soci ed anche in sinergia con Enti Locali, Regionali, Nazionali e Sovranazionali, Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, programmi di sviluppo locale in coerenza

con i piani di sviluppo regionale e nazionale, secondo le leggi e le direttive nazionali e sovranazionali vigenti e loro successive integrazioni e modifiche.

La società consortile G.A.L. potrà realizzare ottenere il riconoscimento di distretto rurale in virtù delle previsioni proprie della legislazione nazionale e regionale.

La società consortile dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione entro l'area indicata nel Progetto di Sviluppo Locale Terre Shardana Del Montiferru - Barigadu - Guilcer - Sinis - Planargia e Campidano di Oristano, ed in particolare ai territori dei comuni di: (INSERIRE TUTTI I COMUNI DEL TERRITORIO DEL GAL), secondo quanto disposto dalle direttive della Regione Sarda e dell'Unione Europea, con facoltà, altresì, di modifiche successive da parte dell'assemblea. La società consortile svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali.

Essa svolgerà un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza economica degli stessi

nei confronti delle Istituzioni.

Avvalendosi dell'attività delle imprese di servizi consorziate, del know how e dei loro partners, attuerà l'Oggetto Sociale operando, in particolare, nei seguenti ambiti:

- a) animazione dello sviluppo rurale;
- b) agricoltura;
- c) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- d) turismo rurale;
- e) sostegno alle forme organizzate dell'associazionismo sociale, culturale ed ambientale.
- f) Sostegno e alle micro e piccole - medie imprese;
- g) promozione e realizzazione di collegamenti telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno;
- h) consulenza e ricerche in campo economico, socioeconomico, ambientale ed indagini conoscitive;
- g) redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- h) servizi: terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, attività di rete tra soggetti economici e non, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

i) collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione; j) collaborazione e partnership con altri gruppi locali e

soggetti economici-sociali d'Europa sui campi dello sviluppo rurale.

Resta comunque escluso l'esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prevista l'iscrizione negli appositi albi e per le quali attività la società consortile potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati e/o loro studi.

La società consortile potrà svolgere inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso il leasing), creditizie e mobiliari, tecnico scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo prioritario dell'area territoriale sopraindicata; potrà dare garanzie, tanto personali che reali anche a favore di terzi.

E' fatto esplicito divieto alla società consortile di effettuare qualsiasi operazione immobiliare (come acquisti, vendite, permuta, costituzione di diritti di superficie, locazione con patto di futura vendita e acquisti con patto di riscatto, costruzioni di fabbricati, divisioni, ecc.).

La società consortile realizzerà la propria attività in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Concluso il periodo di valenza del PSR 2007 - 2013, la società consortile potrà continuare ad operare per il raggiungimento dello scopo sociale attraverso l'impiego di risorse proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE e BILANCIO

-----Articolo 5-----

Il capitale sociale della società consortile è di euro 150.000,00 (centocinquantamila) ed è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma comunque paria multipli di 1 (un) euro euro.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

-----Articolo 6----- Le

quote possono essere trasferite per atto tra vivi a favore di
soggetti aventi i requisiti di ammissione previsti dal

presente statuto, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 10.

-----Articolo 7-----

Il patrimonio della società consortile è costituito:

1. dal capitale sociale;
2. dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e con le eventuali quote di ammissione;
3. dalle riserve statutarie e straordinarie deliberate dall'assemblea dei soci;
4. da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
5. dai contributi dello Stato o di altri Enti, altri eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte di Enti pubblici o privati;
6. dai proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi di cui ai precedenti punti, nonché da apporti dei Soci Consorziati.

-----Articolo 8-----

L'esercizio sociale della società consortile inizia il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige il bilancio d'esercizio, in conformità alla vigente normativa in

materia.

-----Articolo 9-----

La società consortile non persegue scopi di lucro.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio non potranno essere distribuiti a favore dei soci e saranno destinati come segue:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) la restante parte, a discrezione dell'Assemblea, a riserva straordinaria, ovvero ad accantonamento a riserva, per essere investito negli esercizi successivi a incremento del patrimonio o in attività dirette al conseguimento dello scopo sociale.

-----TITOLO III -----

-----SOCI-----

-----Articolo 10-----

Possono far parte della società consortile esclusivamente Enti pubblici, Soggetti interamente controllati o di diretta emanazione di enti pubblici, soggetti ed Organismi imprenditoriali di diritto privato ed Associazioni di operatori economici, sociali e culturali, in attività che si riconoscano nelle finalità perseguite dalla società consortile e siano in grado di contribuire fattivamente al loro perseguimento.

Vista l'importanza di creare un organismo rappresentativo degli operatori economici interessati alle azioni previste nel Piano di Sviluppo Locale P.S.L., il Consiglio di Amministrazione si farà interprete di sollecitare l'adesione di nuovi soci dopo l'adozione dello stesso. Considerata l'esigenza che i partecipanti al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), siano realmente interessati alla realizzazione del Piano di Sviluppo Locale, ed abbiano le caratteristiche per contribuire agli obiettivi da esso prefissati, il gradimento del nuovo socio, l'entità della partecipazione nonché l'eventuale sovrapprezzo delle quote di nuova emissione, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione con maggioranza qualificata dell'80%.

-----Articolo 11-----

I Soci consorziati sono tenuti a rispettare e realizzare i contenuti dei progetti di sviluppo, ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; essi sono tenuti inoltre a partecipare alle assemblee ed alla vita della società consortile.

I soci possono essere beneficiari e/o attuatori delle misure previste nei Piani di Sviluppo, senza che tale status possa dare luogo, in nessun caso, a forme di privilegio o di prelazione.

-----Articolo 12-----

I soci cessano di far parte della società consortile per

recesso o esclusione. Il recesso é ammesso nei casi previsti dalla legge.

Il socio può essere escluso dalla società consortile in caso di inosservanza, in maniera grave e ripetuta, delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni validamente assunte dagli organi della società consortile. E' escluso di diritto il socio che:

- a) perde i requisiti di ammissione alla società;
- b) non sia più un soggetto capace di partecipare attivamente alla vita della società;
- c) si trovi in liquidazione volontaria o coatta.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) l'esclusione é deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione. Nei casi previsti alla lettera c) l'esclusione si ritiene atto dovuto ed è deliberato dall'organo di amministrazione ovvero se questo non ha provveduto entro i 6 mesi dall'iscrizione della liquidazione del socio nel registro delle imprese, dall'assemblea ordinaria dei soci qualunque sia la parte di capitale presente in assemblea. I soci receduti o esclusi sono obbligati a partecipare alle spese di gestione e di funzionamento della società consortile sino alla data in cui hanno cessato ad ogni effetto di farne parte.

Ove la società vantasse a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti del socio escluso, questi diventeranno

immediatamente esigibili al momento dell'esclusione e l'importo da rimborsarsi della quota di capitale sociale potrà essere trattenuto a compensazione, totale o parziale con i predetti crediti.

In caso di esclusione non è dovuto al socio alcun rimborso della quota, che verrà devoluta al fondo di riserva ordinaria.

-----TITOLO IV-----

-----ORGANI DELLA SOCIETÀ' CONSORTILE-----

-----Articolo 13-----

Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il vice presidente;
- e) il collegio sindacale, se nominato;
- f) il Parternariato Terre Shardana

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----Articolo 14-----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni socio designa uno ed un solo suo rappresentante in Assemblea.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale purché in Italia.

Per scelta dei soci si definisce ordinaria l'assemblea che:

approva il bilancio entro 120 giorni, ovvero nei casi previsti
dalla legislazione vigente entro 180giorni,

dalla chiusura
dell'esercizio; nomina inoltre gli amministratori, delibera
sulla responsabilità degli amministratori e sugli oggetti
attinenti alla gestione della società consortile riservati alla
sua competenza dalla legge e dal presente statuto o
sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
Inoltre l'Assemblea ordinaria esprime, con i quorum di cui al
successivo Articolo 15, parere obbligatorio su tutte le
materie che le saranno sottoposte dal presidente del consiglio
di amministrazione ed in ogni caso sulle seguenti materie:

la stipula di locazioni ultra-novennali;

la definizione delle strategie più idonee per promuovere lo
sviluppo locale e la cooperazione transnazionale;

l'adozione, ed eventuali riprogrammazioni, del Piano di
Sviluppo Locale (PSL) articolato per anno e per fondo;

la richiesta di affidamenti bancari, di prestiti e
sovvenzioni in genere;

il rilascio di fideiussioni e di garanzie personali e reali
in genere;

l'assunzione e la cessione di partecipazioni ed interessenze
permanenti in altre società costituite o costituende;

l'approvazione dei criteri per la selezione di azioni di
sviluppo;

-----Articolo 15-----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno e precisamente: entro il mese di novembre per fini meramente programmatici, ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; tale termine può essere portato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c.. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli oggetti riservati alla sua competenza dalle norme di legge e dal presente statuto.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del Capitale Sociale; in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita e delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte del Capitale rappresentato dai soci intervenuti, fatta eccezione per le delibere concernenti la nomina e la revoca degli amministratori e/o dei sindaci nonché l'adozione dei Piani di Sviluppo esecutivo che devono ottenere, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di

almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima adunanza con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del Capitale Sociale; in seconda adunanza delibera invece con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del Capitale Sociale, fatta eccezione per l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie, che devono essere approvate, sia in prima che in seconda adunanza, dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

-----Articolo 16----- Le

convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito ai soci almeno otto (8) giorni prima o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con e-mail certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dal libro soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso può essere fissata un'altra data per la seconda convocazione, con almeno ventiquattro ore

di distanza dalla prima convocazione.

Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni (quaranta se trattasi di Assemblea Straordinaria) dal ricevimento della richiesta scritta, sottoscritta, motivata e contenente l'ordine del giorno.

-----Articolo 17-----

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel registro delle imprese in qualità di soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata a cura della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Non è ammesso il rilascio di deleghe in favore di aziende o istituti di credito. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le

convocazioni successive. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

-----Articolo 18-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza dal vice presidente.

In mancanza di tali persone, il presidente è designato dall'assemblea stessa, la quale procede altresì alla nomina del segretario verbalizzante, anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di Legge, ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

-----AMMINISTRAZIONE-----

-----Articolo 19-----

La società consortile è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci, eletti dall'assemblea dei soci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il Direttore Amministrativo Finanziario ed il Direttore Generale (Rural Manager), con funzioni di

supporto amministrativo e tecnico.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali o per il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della elezione e sono rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare la revoca degli amministratori in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Decadono automaticamente dalla carica di amministratore coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società consortile nell'esercizio delle loro funzioni.

Può essere inoltre loro attribuito dall'assemblea ordinaria un compenso, anche sotto forma di indennità o gettone di presenza.

-----Articolo 20----- Il

consiglio di amministrazione può designare tra i suoi membri un amministratore delegato con i poteri di rappresentanza nell'ambito della delega conferitagli.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori tecnici o amministrativi anche fra persone estranee alla società, determinando il compenso da corrispondere.

-----Articolo 21-----

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea i componenti del consiglio di amministrazione sono vincolati dal divieto di cui all'Art. 2390 del Codice Civile fatte salve le situazioni di fatto o di diritto preesistenti alla costituzione della società consortile.

-----Articolo 22----- Il

consiglio di amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria della società consortile senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che le norme di legge ed il presente statuto riservano alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare al presidente, al vice presidente o ad un amministratore delegato, parte dei propri poteri, eccettuati quelli che per legge, ed in base al presente statuto, all'art.14, sono riservati all'assemblea, o al consiglio di amministrazione ed eccettuati inoltre i seguenti poteri che si intendono riservati in via esclusiva al Consiglio:

- la nomina del Direttore Generale (Rural Manager);
- la nomina del Direttore Amministrativo Finanziario,
- l'assunzione, il licenziamento, la promozione del personale;
- l'approvazione dei progetti esecutivi, gli impegni di

spesa e l'erogazione delle risorse anche a terzi per gli interventi materiali ed immateriali in attuazione del PSL esecutivo o degli altri interventi o attività deliberat■.

-----Articolo 23-----

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con telegramma, lettera, e-mail, fax o sms o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno 4 (quattro) giorni prima d■ll'adunanza a ciascun amministratore e nei casi d'urgenza da spedirsi almeno 24 ore prima.

Il consiglio si radunasia presso la sede della società consortile sia altrove tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Delle sedute del Consiglio viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, nominato dal Consiglio anche tra persone ad esso estranee, verbale che ne certifica le deliberazioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario

verbalizzante.

-----PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE-----

-----Articolo 24-----

Nel caso in cui non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto dell'elezione, il consiglio di amministrazione nomina, tra i suoi membri, il presidente ed il vice presidente della società consortile.

Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato, se nominato.

-----Articolo 25----- Al

presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il presidente del consiglio di amministrazione può nominare procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza legale della società spetta al vice presidente. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi sull'assenza o impedimento del presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

-----Articolo 26----- Il collegio sindacale, ricorrendone i presupposti di legge, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

IL PARTERNARIATO TERRE SHARDANA

-----Articolo 27-----

Il Parternariato Terre Shardana rappresenta l'universalità dei diversi portatori di interesse pubblici e privati residenti o operanti nel territorio compreso entro i confini del GAL Terre Shardana. Esso ha funzione consultiva. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, hanno valenza consultiva. Compongono di diritto il Parternariato

- a) tutti i soggetti che hanno firmato il Parternariato Terre Shardana entro il 30 luglio 2008,
- b) tutti i soggetti che hanno presenziato alle riunioni certificate dall'Agencia LAORE realizzate nel territorio del GAL Terre Shardana tra il dicembre 2008 e il marzo 2009;
- c) ogni altra persona fisica o azienda privata o pubblica che avendo sede legale o operativa nel territorio del GAL TERRE SHARDANA chieda di poter essere invitato alle riunioni del Parternariato.

Il Parternariato Terre Shardana può essere convocato anche fuori dalla sede Sociale del GAL purché in Italia.

Il Parternariato ha funzione informativa e consultiva ed esprime, senza vincolo per la società, il proprio parere sugli argomenti posti alla sua attenzione da parte del consiglio di amministrazione ed in particolare:

- a) la definizione delle attività più idonee per promuovere lo sviluppo locale e la cooperazione transnazionale;
- b) l'adozione di eventuali adeguamenti e modifiche al Piano di Sviluppo Locale (PSL) articolato per anno e per fondo.

-----Articolo 28-----

Il Parternariato deve essere convocato almeno una volta all'anno e precisamente entro il mese di dicembre per finalità informative e consultive sulle iniziative e interventi del

PSL.

Il Parternariato Terre Shardana Ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei soggetti presenti. Ogni componente esprime uno ed un solo voto (principio una testa un voto).

-----Articolo 28-----

Le convocazioni del Parternariato sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Shardana con avviso spedito tramite fax, e-mail o sms ai partner almeno otto (8) giorni prima o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, o in caso di urgenza inviati entro le 24 ore precedenti con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

-----Articolo 29-----

Possono intervenire all'Assemblea del Parternariato tutti coloro che risultano iscritti nel libro del Parternariato da almeno otto giorni.

Il componente il parternariato può farsi rappresentare anche da altro soggetto per delega scritta da conservarsi a cura della società. La delega deve indicare con chiarezza il nome del rappresentato e del rappresentante e l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

La rappresentanza può essere conferita dai legali rappresentanti di società pubbliche e private ad amministratori, componenti la giunta o il consiglio comunale,

componenti il collegio sindacale o il revisore, se nominati, dipendenti o soci della società pubblica o privata. La persona fisica o la ditta individuale può delegare un membro della famiglia ovvero un proprio dipendente.

Non è ammesso il rilascio di deleghe in favore di aziende o istituti di credito. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Una stessa persona può rappresentare in assemblea più di un partner.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

-----Articolo 30-----

L'assemblea del Parternariato è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza dal vice

presidente. In mancanza di tali persone, il presidente è designato dal Parternariato, il quale procede altresì alla nomina del segretario verbalizzante, anche non socio.

Le deliberazioni del Parternariato devono constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

-----TITOLO V-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

-----Articolo 31-----

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci

ovvero tra i soci e la società, anche se promossa da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente. Non possono essere oggetto di clausola compromissoriale controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dello statuto, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente entro trenta (30) giorni dalla nomina, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti.

Gli arbitri stabiliranno a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

-----Articolo 32-----

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società consortile verrà disciplinato nel dettaglio da un apposito Regolamento da elaborarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

-----Articolo 33-----
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società consortile, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

-----Articolo 34----- Per
quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.